

N. R.G. 723/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Milano

SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati

dott.ssa Carla Maria Bianchini

Presidente

dott. Giovanni Picciau

Consigliere Rel.

dott.ssa Paola Poli

Consigliere Ausiliario

nella pubblica udienza del 16 Novembre 2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 204/2015 del Tribunale di Milano , estensore Giudice dr.ssa Porcelli , promossa con ricorso

DA

, con il patrocinio dell'avv. CAPPIELLO ANNALISA e dell'avv. TURSI ARMANDO (TRSRND61B07F839I) VIA DELLA MOSCOVA, 3 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 3 20121 MILANO presso il difensore avv. CAPPIELLO ANNALISA

APPELLANTE

Contro

I.N.P.S. - SEDE DI ROMA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MARSICO ANGELA MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI N. 8/10 20100 MILANO presso il difensore avv. MARSICO ANGELA MARIA

S.C.C.I. S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MARSICO ANGELA MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI N. 8/10 20100 MILANO presso il difensore avv. MARSICO ANGELA MARIA

APPELLATI



CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

Voglia il Collegio Ill.mo

In riforma della qui impugnata sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano dr.ssa Porcelli n. 204/2015 , pubblicata il 19 Marzo 2015:

accertare e dichiarare per tutte le ragioni sopra esposte , l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese contributive azionate dall'INPS e dichiarare la nullità e/o annullare / revocare l'avviso di addebito INPS del 24/2/2014 , notificato il 3.3.2014 opposto ;

in ogni caso:

sollevarsi avanti alla Corte Costituzionale eccezione di costituzionalità per contrasto con l'art. 76 della Costituzione , degli articoli 29 , comma 2 del d.lgs.276/2003 e 6, comma 1 del d.lgs.251/2004; per contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione , dell'art. 38 , comma 2 legge 122 del 2010 ; per contrasto con gli articoli 97(anche in combinato disposto con l'art. 3) commi 24 e 113 (anche in combinato disposto con l'art. 3) e 41 della Cost. , dell'art. 13 commi 1 e 4 , del d.lgs. 23.4.2004 n. 124 ; con rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge .

In via istruttoria: si ribadiscono le istanze istruttorie proposte in primo grado , da intendersi qui ritrascritte.

PER PARTE APPELLATA

Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare :

rigettare l'appello proposto , confermando in toto la sentenza di primo grado . Con vittoria delle spese di lite.

In caso di ammissione delle prove dedotte dall'appellante, si chiede l'ammissione delle prove così come formulate in primo grado con la memoria di costituzione.

Fatto e diritto

Con sentenza n. 204/2015 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da _____ avverso l'avviso di addebito notificato in data 3.3.2014 con il quale l'INPS aveva chiesto il pagamento , ex art. 29 comma 2 del D.Lgs.276/2003 , della somma di euro 482.818,20 a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo 1.11.2005 al 16.4.2010 e somme aggiuntive
La società aveva dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio:



di fornire a terzi il servizio commerciale ed operativo di spedizione , avvalendosi di vettori localizzati sui territori ove debbono essere effettuate le spedizioni ; di aver sottoscritto con un contratto di trasporto che prevedeva una serie di operazioni accessorie e strumentali al servizio di trasporto; nel gennaio 2010 l'INPS le aveva notificato il verbale di accertamento 10.1.2011 ; in tale verbale il rapporto intercorso fra era stato qualificato come appalto ; che , in conseguenza era stata affermata la sua responsabilità solidale di per le omissioni contributive accertate nei confronti di , in particolare per avere quest'ultima società utilizzato le prestazioni dei lavoratori senza iscriverli a libro unico, per aver assunto a tempo parziale altri lavoratori che avevano svolto le mansioni a tempo pieno e per aver erogato importi fuori busta.

In punto di diritto la società aveva sostenuto che il contratto stipulato con Jordan non potesse essere qualificato come appalto di servizi; aveva inoltre eccepito la sopravvenuta decadenza dell'azione esecutiva nei confronti del responsabile solidale nonché l'intervenuta prescrizione parziale del credito contributivo ; aveva evidenziato come fosse onere dell'INPS provare la riconducibilità dei contributi omesse di all'attività di lavoro resa in esecuzione del preteso appalto ; aveva sostenuto che la responsabilità solidale non potesse comunque investire anche le sanzioni accessorie.

Il Tribunale ha ritenuto , per vari profili ed in forza del tenore complessivo dell'atto , che il contratto di cui è causa “ debba essere qualificato come contratto di appalto di servizi e non come contratto di trasporto “; che “ trattandosi di una fattispecie di appalto trova applicazione l'art. 29 Dlgs . n. 276/2003 “norma che “ deve essere interpretata nel senso che tale obbligazione solidale debba essere riferita ai crediti maturati durante il periodo di gestione del contratto di appalto “.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che l'INPS abbia provato l'assunto che non avesse altri committenti oltre la società opponente nel periodo oggetto dell'avviso di addebito e che avesse lavorato solo per tale società.

A tal fine , il Giudice di prime cure dopo aver richiamato le dichiarazioni rese dai testi , ha osservato: “ *A fronte delle risultanze della prova testimoniale, nessun rilievo possono assumere le fatture prodotte dalla società opponente . Infatti quest'ultima si è limitata a produrre dieci fatture , le quali indicano servizi diversi (consegne, giacenze , servizio camionistico) e quindi confermano piuttosto la possibile emissione di più fatture da parte di . Si aggiunga che tale società opponente si è limitata a contestare genericamente l'adibizione dei lavoratori a cui si riferiscono i contributi richiesti ai servizi da essa stessa commissionati a Autotrasporti, anche se nel verbale di accertamento 10.1.2011 i nominativi di tali lavoratori erano specificamente indicati , mentre l'INPS ha prodotto le dichiarazioni dei vari lavoratori di , i quali hanno affermato di aver lavorato sempre e solo per* “.

Il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla società opponente .



In particolare la società aveva sostenuto che la notifica dell'avviso di addebito era intervenuta oltre 2 anni dalla risoluzione del contratto di trasporto appalto, avvenuta in data 12.3.2010; che l'unico mezzo a disposizione dell'istituto per evitare la decadenza fosse l'iscrizione a ruolo ovvero la notifica dell'avviso di addebito.

In senso contrario il Tribunale ha rilevato alla luce del tenore letterale dell'art. 29, comma 2 che "è pacifico che si tratti di un termine di decadenza, ma la norma nulla impone circa le forme e modalità con cui debba essere esercitato il diritto per impedire la decadenza: in particolare la norma non prescrive al creditore di iniziare l'azione di recupero del proprio credito entro il termine di due anni. E' invece sufficiente che entro il suddetto termine il creditore si attivi, rendendo noto al debitore che intende avvalersi della sua responsabilità solidale. Nel caso di specie l'INPS ha provveduto a notificare alla società opponente in data 17.1.2011 il verbale di accertamento 10.1.2011, comunicando il proprio credito contributivo entro la data di scadenza (12.3.2012) del biennio successivo alla scadenza del contratto ed impedendo così la decadenza".

Il Tribunale ha poi rigettato, in forza della documentazione prodotta, l'eccezione di prescrizione parziale del credito sollevata dall'opponente; ha infine rigettato l'ulteriore questione inerente la possibilità di ricomprendere nel quantum dovuto le sanzioni civili osservando, in particolare, che l'esclusione delle sanzioni civili era stata disposta solo a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 57/12 convertito in legge n. 35/2012.

Ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza, l'accoglimento dell'opposizione.

Ha resistito l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.

L'appello è fondato per le considerazioni che seguono.

Con un primo motivo di appello, censura la sentenza laddove ha qualificato il contratto di cui è causa appalto di servizi.

L'appellante censura la sentenza per aver dato rilievo alla definizione delle parti "Accordo per i servizi di logistica distributiva" atteso che "il nomen iuris utilizzato dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale di lavoro, seppur rilevante, non è determinante, e non esime il giudice dal puntuale accertamento del comportamento tenuto dai contraenti nell'attuazione del contratto".

L'appellante osserva quindi come il giudice non abbia adeguatamente considerato che la società svolge una attività di corriere espresso per le spedizioni di merci per conto terzi, con consegne sia sul territorio italiano che nel resto del mondo attraverso trasporti per via aerea e su strada; precisa che per questa peculiare tipologia di servizio di spedizione espressa si è sempre occupata di ogni aspetto relativo a tutte le attività ad esso connesse, dal carico- scarico delle merci sul mezzo di trasporto fino alla predisposizione di ogni documento di natura burocratica – amministrativa necessaria alla spedizione; che pertanto "non può dubitarsi della mera accessorietà rispetto al contratto di trasporto...della possibilità per l'utente di verificare, attraverso collegamento telematico,



l'intero percorso dell'invio ; che pertanto lo svolgimento di attività accessorie (controllo dello stato della merce; smistamento della merce ed il deposito della merce in attesa della consegna al destinatario e della resa a ; segnalazione di mancanze o anomalie ; riconsegna dei pallets o della merce resa presso i magazzini ; la sosta tecnica della merce ritirata in vista della resa a , l'inserimento a sistema informativo dei dettagli relativi alle partenze) integra una mera attività strumentale ed accessoria al concetto e all'attività di trasporto espresso quale è quello svolto da

L'appellante sottolinea quindi come anche dalla disamina delle clausole contrattuali emergano i reali indici rivelatori della fattispecie e della volontà delle parti ; si duole inoltre che il Tribunale non abbia ammesso , senza alcuna motivazione , i capitoli di prova dedotti dalla società ; ritiene l'erroneità della sentenza laddove ha considerato che alcune clausole (in particolare la clausola di manleva ; l'invio del DURC) siano tipiche del contratto di appalto.

L'appellante rileva , in punto di diritto, come il contratto di appalto di cui è causa non sia riconducibile ad un appalto di servizi di trasporto poiché “ il contratto di trasporto scivola verso l'appalto di trasporti non già quando il contratto di trasporto sia caratterizzato da continuità e/o monocommittenza (che sono ben compatibili con il contratto di trasporto) bensì quando la prevalenza di prestazioni non meramente strumentali ed accessorie imponga la qualificazione del contratto in termini di appalto di servizi “

L'appellante evidenzia che nel caso di specie le uniche attività ulteriori e pacificamente accessorie al trasporto prevedevano il deposito – quale sosta tecnica – in vista della consegna al destinatario o della resa a ; , senza alcuna attività di magazzino e/o stoccaggio della merce , né operazioni talmente complesse da richiedere l'impiego di mezzi straordinari.

Con un secondo motivo di appello , censura la sentenza per aver rigettato l'eccezione di decadenza , interpretando erroneamente il dettato normativo dell'art. 29 , comma 2 d.Lgs. n. 276 del 2003 , omettendo di valutarlo nella sua interezza e soprattutto, errando nell'individuare l'atto che deve essere compiuto entro lo spirare del termine , pur in presenza di espressioni di tenore letterale e di indicazione di tipo sistematico e comparativo che impongono di identificarlo con una “ azione in giudizio “ o altro atto al quale possa attribuirsi valore analogo .

L'appellante sostiene che la decadenza , a differenza della prescrizione, è fattispecie estintiva del diritto , caratterizzata da tassatività e tipicità dell'atto impeditivo ; che l'art. 2966 c.c. stabilisce infatti che la decadenza è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto ; che nella fattispecie occorre azionare il diritto, ovvero avviare una azione...”

In forza di tali considerazioni , ritiene erronea la sentenza laddove reputa “ sufficiente che , entro il suddetto termine biennale , il creditore si attivi, rendendo noto al debitore che intende valersi della sua responsabilità solidale “ ; conclude: “ dunque a



nulla rileva che l'INPS abbia precedentemente notificato il verbale ispettivo (10.11.2011) , mero atto con cui accerta il proprio credito “ contributivo” ...”

Con un ulteriore motivo di gravame , osserva : “ *La sentenza gravata si appalesa errata anche laddove non ha reputato tardivo l'avviso di addebito del 3.3.2014 – che risulta notificato successivamente al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica del verbale unico di accertamento (che è del 10.1.2011) – lasciando intendere ...che al caso di specie fosse applicabile l'art. 38, comma 2 legge 122 del 2010 , alla cui stregua “ le disposizioni contenute nell'art. 25 del D.Lgs.n. 46/1999 non si applicano limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 ed il 31.12.2012, ai contributi ... ”*

Secondo l'appellante tale norma ha però inteso sanare situazioni di decadenza già intervenute e verificatesi a carico dell'INPS , disponendo che in quel periodo resti possibile per l'INPS provvedere all'iscrizione a ruolo di crediti accertati prima dell'anno precedente a quando avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo secondo la vigente disciplina; secondo l'appellante pertanto “ *la sentenza trascura che detta norma non intende affatto legittimare l'INPS ad eseguire tardivamente l'iscrizione a ruolo o la notifica dell'avviso di addebito per crediti accertati dopo l'entrata in vigore della norma di sostanziale sanatoria e comunque dopo il 31.12.2009” ; conclude quindi che “ nel caso di specie il verbale di accertamento è stato notificato dall'INPS il 10 gennaio 2011 , pacificamente quindi in data successiva al 31.12.2009 e l'avviso di addebito è stato poi notificato in data 3.3.2014 : risulta all'evidenza come l'Ente fosse irrimediabilmente incorso nella decadenza prevista dall'art. 25 D.Lgs n. 46/1999 , essendo la notifica intervenuta successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del verbale di accertamento (10 gennaio 2010) “*

Con un ulteriore motivo di appello . censura la sentenza laddove non ha escluso comunque la solidarietà per le sanzioni civili e le somme aggiuntive ; ritiene come he già l'originaria formulazione dell'art. 29 limitasse la responsabilità solidale del committente ai contributi , senza menzionare le sanzioni civili e le somme aggiuntive previste nelle ipotesi di ritardato/omesso versamento della contribuzione previdenziale.

L'appellante chiede infine alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 29,comma 2 del D.Lgs . 10 settembre 2003 n. 276 , e 6 del d.lgs. 6 Ottobre 2004 n. 251 nella parte in cui, in violazione dei limiti della delega contenuti nella legge 14 febbraio 2003 n. 30, hanno introdotto un regime generale di responsabilità solidale in materia di appalto anche in ipotesi di assenza di connessione con una cessione di ramo di azienda e oltre i limiti di cui all'art. 1676 cod

I suddetti motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.



Ritiene la Corte che il primo motivo di appello sia infondato.

Nell'Allegato 1 al contratto in discussione sono descritte minuziosamente le varie e complesse attività inerenti il contratto "di accordo per i servizi di logistica distributiva fra [redacted] e [redacted]" (cfr. punto B delle premesse del contratto; doc. 1 e 2 appellante); va precisato che il punto 1 del contratto prevede che "per servizi di logistica – distributiva ...si intendono, oltre alle attività indicate nell'allegato 1, anche tutte le attività accessorie e complementari ad esse che ...affiderà al Fornitore".

Tali attività del Fornitore [redacted] sono poi così testualmente specificate nell'allegato 1: "...Attività di distribuzione comprende: 1) controllo integrità dei sigilli n arrivo presso il magazzino; 2) carico della merce e dei relativi pallets, in arrivo presso i magazzini del Fornitore e controllo della corrispondenza della merce con quanto previsto nei documenti; 3) lettura ottica dei colli in entrata; 4) conferma a sistema informativo della ricezione della merce; 5) smistamento della merce; 6) lettura ottica dei colli in distribuzione; 7) consegna del carico presso i destinatari designati da [redacted]; 8) recupero e riconsegna dei pallets e/o della merce da parte del destinatario; 9) deposito della merce in vista della consegna al destinatario e della resa a [redacted]; 10) inserimento dei dettagli di consegna/ mancata consegna nel sistema informativo; 11) segnalazione mancanze ed anomalie".

Attività di raccolta comprende: "1) ritiro (pick up) della merce e dei relativi pallet dai clienti di [redacted]; 2) attività di riconsegna dei pallets e/o della merce resa presso i magazzini dei clienti [redacted]; 3) sosta tecnica della merce ritirata in vista della resa a [redacted]; 4) approntamento della merce per l'inoltro a [redacted] con carico dei mezzi, compilazione della distinta di carico e apposizione dei sigilli sui veicoli in partenza; 5) lettura ottica dei colli in partenza; 6) inserimento a sistema informativo dei dettagli relativi alle partenze.

Orbene, ritiene la Corte, così come correttamente rilevato dal Tribunale, che il complesso delle attività sopra descritte non possa essere ricondotto, in quanto meramente strumentale ed accessorio, ad un mero contratto di trasporto e che il contratto debba essere qualificato invece come appalto di servizi.

Le stesse parti contrattuali, d'altra parte, hanno inteso sottoscrivere non già un mero contratto di trasporto, ma un "accordo per i servizi di logistica distributiva".

Ritiene la Corte che, se è vero che tale qualificazione delle parti non assume di per sé portata decisiva, è anche vero che tale qualificazione non possa essere ignorata nell'ambito di un complesso testo contrattuale le cui obbligazioni non possano di per sé essere ricondotte al contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 cod. civ.

Ritiene inoltre la Corte che correttamente il Tribunale abbia battuto l'accento sulle obbligazioni assunte dal fornitore che non appaiono meramente strumentali e accessorie al trasporto; sul punto il Tribunale ha correttamente rilevato che "il contratto prevede, all'atto del ricevimento della merce, la verifica da parte del fornitore [redacted] della congruenza tra quantità e qualità delle merci scaricate e quanto espresso nel documento



che attesta il ricevimento della merce ed il controllo dello stato della merce ; prevede altresì al momento del ritiro della merce la verifica della congruenza tra quantità e qualità della merce ritirata ed il controllo dello stivaggio , dello stato della merce e degli imballi ...nell'allegato 1 si indicano ulteriori operazioni quali la lettura ottica dei colli in entrata presso i magazzini del fornitore e dei colli in distribuzione , lo smistamento della merce ed il deposito della merce in attesa della consegna al destinatario e della resa a , la segnalazione di mancanze o anomalie , la riconsegna dei pallets o della merce resa presso i magazzini dei clienti, la sosta tecnica della merce ritirata in vista della resa a , l'approntamento della merce per l'inoltro a , con carico dei mezzi , compilazione della distinta di carico e apposizione dei sigilli sui veicoli , l'inserimento a sistema informatico dei dettagli relativi alle partenze ...” .

Nello stesso senso , il Tribunale ha anche correttamente evidenziato la sussistenza nel testo contrattuale di clausole , quali quella di manleva (punto n. 2.2) tipiche del contratto di appalto ; la clausola , apposta secondo l'appellante a mero scopo cautelativo in presenza del costante contenzioso inerente la distinzione tra contratto di appalto di servizi e contratto di trasporto, appare invece significativa nell'ambito di un contratto che le stesse parti stipulanti non hanno inteso qualificate come mero trasporto.

Ritiene la Corte che nella fattispecie si sia in presenza di un contratto di appalto in cui l'attribuzione di servizi di spedizione , logistica e trasporto è organizzata entro un modello complessivo di gestione programmata che comprende anche il carico e lo scarico delle merci , la responsabilità e la tracciabilità dei movimenti , il maneggio del denaro connesso alle consegne , oltre una serie di ulteriori adempimenti connessi e riconducibili al raggiungimento di un risultato complessivo e generale al quale le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto.

Il contratto prevede una durata continuativa (annuale, con previsione di automatico rinnovo, salvo disdetta) ; il contratto prevede inoltre (punto 2.5) che “ il fornitore si impegna a garantire l'operatività delle proprie strutture senza soluzione di continuità durante tutto l'anno, nonché il ricevimento e lo scarico delle merci anche il giorno di sabato ; il fornitore si obbliga altresì a concordare con un orario di apertura al pubblico , le cui successive variazioni dovranno essere autorizzate da stessa “; il contratto prevede inoltre – sulla base di un prospetto mensilmente emesso da - il corrispettivo e le modalità di pagamento per il trasporto e per le ulteriori attività previste da parte del fornitore (punto 7 del contratto ; allegato 8).

In presenza di tali circostanze , fermo restando che nella fattispecie è ravvisabile – per quanto sopra si è detto- un n contratto di appalto di servizi alla luce del complesso delle obbligazioni sottoscritte dalle parti - va allora ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “ è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato , con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore , l'esecuzione di una di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative (nella specie , il trasporto , con annesso scarico e consegna , dei pali per le



linee elettriche gestite dall'ENEL) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (Cass. 14.7.2015 n. 14670; conf. Cass. 17.10.1992 n. 11420; Cass. 29.4.1981n. 2620).

Tali argomentazioni appaiono dirimenti in relazione alla qualificazione del rapporto contrattuale di cui è causa ; alla luce del tenore delle obbligazioni previste e sottoscritte dalle parti nell'esplicazione della loro autonomia negoziale appaiono irrilevanti le prove orali dedotte dall'appellante.

Chiarito quindi che nella fattispecie si è in presenza di un appalto di servizi e non già di mero contratto di trasporto, ritiene il Collegio che il secondo motivo di appello sia fondato.

Come è noto , l'art. 29 D.Lgs . 276/2003 prevede, all'esito anche delle successive modifiche intervenute rispetto alla formulazione originaria della norma , che *“ il committente è obbligato in solido con l'appaltatore , nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori , entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto , a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto , nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire nella prima difesa difesa il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori ... ”*

Orbene , premesso che questa Corte ha ritenuto l'applicabilità della norma anche nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (cfr. Corte di Appello di Milano sent. n. 343/2015 ; la questione non è in discussione nella fattispecie) ritiene il Collegio che nella fattispecie l'INPS sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 29 .

Va innanzitutto osservato che la disposizione prevede eccezionalmente (con una deroga ai principi della garanzia patrimoniale del solo debitore posta dall'art. 2740 c.c. nonché a quella dell'efficacia del contratto ex art. 1372 cod. civ.) la possibilità per il creditore di aggredire il patrimonio di un terzo , il committente , estraneo al rapporto di lavoro .

In tal senso , trattandosi di una deroga eccezionale ai principi suddetti , il legislatore ha inteso stabilire un preciso *“ limite “* temporale (entro due anni dalle cessazione dell'appalto) entro il quale il debitore può esercitare il diritto ; ciò per garantire , pur nel riconosciuto ampliamento della garanzia patrimoniale del lavoratore e degli istituti previdenziali anche nei confronti di un terzo , una situazione di certezza per il terzo committente : si vuole evitare , in altri termini , che il terzo sia soggetto all'esercizio del diritto, eccezionalmente concesso al debitore , oltre il termine biennale previsto.



Tenuto conto di tali osservazioni , ritiene la Corte che il termine biennale in discussione abbia natura di decadenza ; nella fattispecie , peraltro , tale qualificazione , già effettuata dal Tribunale , non è stata contestata in appello.

Ciò premesso , ritiene il Collegio (disattendendo l'isolato contrario precedente di questa Corte : cfr. sentenza n. 1140/2017) che il termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 29 sia impedito, ex art. 2964 cod. civ. , solo dall'effettiva proposizione dell'azione giudiziale .

Tale conclusione , ad avviso della Corte, trova fondamento nell'attuale tenore letterale della norma (a seguito delle modifiche in particolare introdotte dalla legge 92/2012) che , prevedendo espressamente che “ *il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori* “ allude chiaramente all'effettivo esercizio dell'azione giudiziale.

Tale conclusione inoltre evita il rischio , nell'ottica di un contemperamento degli interessi in gioco , che il terzo committente sia esposto, con pregiudizio di esigenze di certezza del diritto, ad iniziative giudiziali del debitore ben oltre il termine biennale entro il quale il legislatore ha inteso circoscrivere la sua eccezionale responsabilità solidale.

Rileva infine la Corte come , in piena sintonia con tali conclusioni , la Corte di Cassazione , sia pure incidentalmente, abbia perentoriamente affermato in ordine al termine oggetto della presente controversia : “ *...Il termine biennale è invece un termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale , ma sempre in relazione ai crediti maturati in costanza di appalto e per i quali vi sia la possibilità di azione* “. (così testualmente in motivazione Cass. 17725/2017).

Tali argomentazioni sono dirimenti , assorbendo , in forza del principio della ragione più liquida della decisione , gli ulteriori motivi di appello proposti.

In conclusione, in riforma dell'appellata sentenza , vanno dichiarate non dovute le somme oggetto dell'avviso di addebito di cui è causa per intervenuta decadenza ex art. 29, comma 2 d.lgs. 276/2003.

La Corte ritiene , attesa la oggettiva novità della questione inerente la decadenza biennale e la sussistenza sul punto di non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito, di dover compensare fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

PQM

In riforma della sentenza n.204/2015 del Tribunale di Milano dichiara non dovute da parte appellante le somme oggetto dell'avviso di addebito di cui è causa per intervenuta decadenza ex art. 29, comma 2 d.lgs. 276/2003.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado del giudizio..

Milano, 16 Novembre 2017

Il Presidente



Sentenza n. 2020/2017 pubbl. il 16/01/2018
RG n. 723/2015

Carla Maria Bianchini

Il Cons. Est.
Giovanni Picciau

pagina 11 di 11

Firmato Da: PICCIAU GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dc547 - Firmato Da: BIANCHINI CARLA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6625146b9e3e45d997abd867e71420
Firmato Da: FAZIO DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 457d0dae36996e35a35ec6d940de6f38

